

Il Giudice istruttore

letti gli atti di causa e le istanze di parte;

rilevato che le doglianze della società attrice riguardano vari rapporti, quasi tutti risalenti nel tempo e regolati dal vecchio art. 7 (con capitalizzazione non paritaria degli interessi ed interessi convenzionali determinati in base agli usi su piazza), quello sorto il 14.1.2005, invece, indicante un tasso d'interesse determinato ed applicativo della nuova regola della capitalizzazione paritaria, con chiare prescrizioni anche sui giorni valuta;

che, peraltro, sono state allegate dalla Banca varie lettere-contratto di concessione di linee

di credito, con indicazione specifica degli interessi ultralegali e determinazione delle c.m.s.;

ritenuto che, tanto premesso in fatto, alla luce dell'indirizzo della giurisprudenza di

legittimità occorre verificare se, prima della nuova legge bancaria, sussistevano criteri

"univoci e predeterminati" in base ai quali le banche della zona di Napoli calcolavano il

tasso degli interessi di mora ai propri clienti, per poi verificare se tali criteri siano stati

seguiti dalla banca convenuta relativamente ai rapporti di conto corrente intercorsi con la

società attrice (e sino a che momento, alla luce delle linee di credito, determinanti

specificamente il tasso, prodotte in atti);

ritenuto che, inoltre, bisogna riesaminare l'andamento di tali rapporti di conto corrente in

relazione all'addebito delle commissioni di massimo scoperto e degli interessi anatocistici

nonchè in ordine alla determinazione dei giorni di valuta per gli addebiti ed accrediti,

impregiudicata ogni questione circa la validità o meno di tali addebiti e determinazioni;

che tali rilievi non riguardano il rapporto sorto il 14.1.2005, come visto diversamente (e

legittimamente) regolato in punto d'interessi, semplici e composti, c.m.s. e giorni di valuta;

che, per tutti i rapporti di conto corrente, bisogna inoltre verificare l'eventuale superamento

dei tassi-soglia avendo riferimento agli interessi semplici e alle c.m.s. via via modificati in

corso di rapporto, qualora gli stessi, unitariamente considerati (art. 1 comma 5 L. 108/96),

superino i tassi soglia relativi ai singoli periodo di riferimento

ritenuto che, in questa prospettiva, va accolta l'istanza attorea di far ordine alla Banca

convenuta di esibire tutti gli estratti di conto corrente e le schede di movimentazione dei



vari conti dall'inizio alla chiusura dei rapporti (ci si riferisce e agli estratti conto e alle schede di movimentazione non già prodotti in atti), senza che, sul punto, si possa far leva sul disposto dell'ultimo comma dell'art. 119 del TU 385/93, in quanto il termine decennale previsto da tale norma attiene al diritto soggettivo del cliente alla consegna della documentazione e non riguarda invece l'adempimento istruttorio di cui all'art. 210 c.p.c., ove vi è una mera esibizione funzionale soltanto alla dimostrazione della fondatezza o meno di una pretesa (oltretutto, per i rapporti non coperti dal termine decennale – e nel caso di specie ve ne sono - l'art. 119 è inapplicabile in radice);

ritenuto che appare necessario disporre C.T.U. onde: A) accertare - previe le dovute informazioni ed analisi comparative - la sussistenza di detti criteri "univoci e predeterminati" per la determinazione degli interessi "uso piazza" e il ricorso agli stessi da parte della Banca convenuta, in relazione ai rapporti di conto corrente con la società

s.r.l. escluso il rapporto sorto il 14.1.2005, indicando se da un certo punto in poi sono stati calcolati gli interessi di cui alle lettere-contratto di concessione linee di credito; B) calcolare, in caso negativo, le poste addebitate a tale titolo; C) calcolare altresì le poste addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto ed interessi anatocistici, ed infine le eventuali differenze dovute ad ingiusti e non paritari conteggi dei giorni di valuta, sempre escluso il rapporto sorto il 14.1.2005; D) verificare se, considerando unitariamente gli interessi semplici e le c.m.s. (nonché ogni altro costo-onere previsto dalla legge) via via modificati in corso di rapporto, siano stati superati i tassi soglia relativi ai singoli periodi di riferimento; E) rideterminare il debito dei conti correnti intestati alla società attrice sostituendo agli interessi "uso piazza" gli interessi passivi legali, eliminando le commissioni di massimo scoperto e le eventuali differenze per ingiusti e non equilibrati conteggi dei giorni di valuta, individuando due saldi l'uno depurato completamente degli interessi anatocistici, l'altro con la capitalizzazione annuale, ed infine eliminando completamente gli interessi ed ogni altro onere accessorio ove risultino superati i tassi-soglia relativi ai singoli periodi di riferimento.

ritenuto che, in questi limiti, vanno accolte le richieste istruttorie dell'attore

P.Q.M.



nomina quale CTU la dott.ssa _____, rinviando per il giuramento e il conferimento dell'incarico al C.T.U. all'udienza del 30 giugno 2008, h.11,30.

Il Giudice
